



FAVARO SERVIZI E CONSULENZE

Spettabili Clienti
Loro indirizzo

Villotta di Chions, 9 gennaio 2021

Oggetto: **NUOVA ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE**

Gentili clienti,

sono state ridefinite le misure per il contrasto all'epidemia attualmente in corso.

L'Italia rimane classificata in tre zone di vario colore, **gialla (per tutto il territorio nazionale)**, **arancione (scenario di elevata gravità, livello 3 di rischio alto)** e **rossa (scenario di massima gravità, livello 4 di rischio alto)** determinato in base al rischio e certificato da Ordinanza del Ministero della Salute.

Di seguito trovate le specifiche delle nuove decisioni adottate.

NORME VALIDE DALL'11 GENNAIO (scenario giallo)

Regioni attualmente interessate: Abruzzo; Basilicata; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Marche; Molise; Piemonte; Provincia autonoma di Bolzano; Provincia autonoma di Trento; Puglia; Sardegna; Toscana; Umbria; Valle D'Aosta.

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti, se non per **comprovate** esigenze lavorative, da situazioni di necessità, lavoro ovvero per motivi di salute (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**); è sempre possibile rientrare, anche nelle ore notturne, nel comune in cui si ha la residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità e periodicità;
- 2) vietati gli spostamenti tra Regioni, anche per raggiungere le seconde case;
- 3) le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono consentite:
 - con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 e fino alle ore 18.00, con un massimo di 4 persone al tavolo, salvo che le persone non siano conviventi;
 - dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- 4) la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
- 5) la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive è consentita, senza limiti d'orario, purché sia svolta nei confronti dei propri clienti alloggiati;
- 6) negozi e centri commerciali possono restare aperti fino alle ore 21.00;
- 7) continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 8) Vi è l'obbligo nei locali pubblici, nei locali aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di affiggere un cartello all'ingresso del locale con l'indicazione del numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- 9) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- 10) Sono sospese le attività di piscine e palestre a eccezione di quelle che erogano servizi essenziali di assistenza o con presidio sanitario obbligatorio.

- 11) Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti.
- 12) Sono vietate le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati; sono altresì vietate le feste nei luoghi chiusi e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- 13) Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
- 14) Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

NORME VALIDE DALL'11 GENNAIO 2021
(scenario arancione, di rischio 3)

Regioni attualmente interessate: Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto

Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono:

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti, se non per **comprovate** esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**); è sempre possibile rientrare, anche nelle ore notturne, nel comune in cui si ha la residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità e periodicità;
- 2) sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un'attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune, nonché quelli atti a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**);
- 3) **Inoltre, è consentito lo spostamento tra i piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km ma senza andare nei Comuni capoluoghi di Provincia.**
- 4) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e il transito sui territori chiusi qualora questo fosse necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).
- 5) Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.
- 6) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
 - la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
 - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario.
- 7) I negozi possono restare aperti fino alle ore 21.00;
- 8) L'attività sportiva dovrà essere vincolata all'interno del Comune di residenza.

NORME VALIDE DALL'11 GENNAIO 2021
(scenario rosso, di rischio 4)

Regioni attualmente interessate: -

Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono:

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un'attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**);
- 2) dalle 5 alle 22 resterà inoltre consentita, all'interno del proprio comune, la visita ad **amici** o **parenti** in massimo due persone e verso una sola abitazione al giorno (i minori di 14 anni e persone con disabilità sono esclusi dal conteggio). (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).
- 3) **Inoltre, è consentito lo spostamento tra i piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km ma senza andare nei Comuni capoluoghi di Provincia.**
- 4) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e il transito sui territori chiusi qualora questo fosse necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).
- 5) Sono sospese le attività di commercio al dettaglio sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali (che rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi). Rimangono aperti i supermercati, le rivendite di beni alimentari di prima necessità, prodotti agricoli e florovivaistici.
- 6) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
- 7) la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
- 8) sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario.
- 9) Tutte le attività commerciali che **non** rientrino fra le 35 tipologie di attività esentate dal Decreto (supermercati, discount, tabacchi, latterie, alimentari, parrucchieri, edicole, librerie, negozi di giocattoli, biancheria, farmacie, parafarmacie, negozi per animali, ecc) dovranno rimanere chiuse al pubblico.
- 10) L'attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione e solo in forma individuale.

Devono essere adottati e utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, plexiglass, e tutte le procedure atte a limitare il contagio quali la sanificazione dei locali, l'utilizzo di prodotti sanificanti e igienizzanti, e simili. Rimangono vincolanti tutti i protocolli e le linee guida vigenti.

Tali disposizioni resteranno in vigore fino al 15 gennaio compreso, e potranno essere modificate e ulteriormente riviste a livello nazionale in senso maggiormente restrittivo.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti
Favaro servizi e consulenze s.r.l.